

Delibera n. **123/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 1/6

OGGETTO: Approvazione dello schema della Convenzione quadro di tirocinio, formazione ed orientamento tra Assocamerestero – Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per la realizzazione di tirocini.

N. o.d.g.: 08/02 Rep. n. 123/2015 Prot. n. 13199 UOR: Ufficio Stage e job Placement

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Sono assenti giustificati il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione lo schema della Convenzione quadro di Tirocinio, formazione ed orientamento tra Assocamerestero – Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per la realizzazione di tirocini. Il testo della convenzione è già utilizzato per quelle aziende che abbiano la sede legale/distaccata all'estero, ed è pertanto privo di specifici riferimenti normativi vigenti sul territorio italiano, nel rispetto comunque dei principi comunitari e della normativa nazionale di riferimento. Le singole Camere di Commercio Italiane all'Estero dovranno comunque a loro volta sottoscrivere apposite convenzioni con il nostro Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, Decreto Interministeriale n.142 del 25 marzo 1998, fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- Vista la delibera n. 102 del Senato Accademico del 9 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 167 del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;

Delibera n. **123/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 2/6

- Vista la delibera n. 807 del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2004 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 115 del Senato Accademico del 21 giugno 2011 riguardante la variazione dello schema della convenzione di tirocinio formativo e di orientamento;
- Vista la delibera n. 101 del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011, inerente la variazione dello schema della convenzione di tirocinio formativo e di orientamento;
- Vista la comunicazione del Prof. Fabio Musso, Rettore alle Attività di Terza Missione, con la quale veniva sottolineata l'opportunità dell'iniziativa da parte dell'Ateneo;
- Considerata la richiesta avanzata da Assocamerestero – Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero di sottoscrivere uno schema di convenzione quadro di tirocinio, formazione ed orientamento che comprendesse anche un elenco di Camere di Commercio Italiane all'Estero disponibili ad ospitare studenti e laureati del nostro Ateneo;
- Assodato che le singole Camere di Commercio Italiane all'Estero dovranno a loro volta sottoscrivere apposite convenzioni di tirocinio, formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- Ritenuto prioritario assumere iniziative utili al fine di garantire massima possibilità di svolgimento del tirocinio formativo curriculare agli studenti presso aziende anche all'estero;
- Visto il parere favorevole del Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e Placement, Prof. Tonino Pencarelli;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

l'approvazione del testo della convenzione quadro di tirocinio, formazione ed orientamento da sottoscrivere con Assocamerestero – Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, come di seguito riportato:

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N.

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. VILBERTO STOCCHI, nato ad Omissis il Omissis, C.F. Omissis, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

l'ente Assocamerestero – Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, con sede legale in Roma, CAP 00187, Provincia RM, Piazza Sallustio, 21, codice fiscale n. 07888290587, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Presidente, Dott. Leonardo Simonelli Santi, nato a Omissis, il Omissis,

premesse

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico,

Delibera n. **123/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 3/6

si conviene quanto segue:

Articolo 1

L'ente Assocamerestero incoraggia le Camere di Commercio Italiane all'Estero, il cui elenco è riportato in allegato, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, ad accogliere studenti e laureati proposti dal soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento.

Le Camere di Commercio Italiane all'Estero in elenco, disponibili ad accogliere i tirocinanti, in qualità di soggetti ospitanti dovranno a loro volta sottoscrivere singolarmente apposite convenzioni con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, di durata non superiore ai 12 mesi, ovvero ai 24 mesi in caso di soggetto portatore di handicap, non costituisce rapporto di lavoro.
2. il tirocinante, deve essere inteso come "lavoratore" ai fini ed agli effetti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in base ai principi comunitari e alla normativa nazionale vigente nel paese dell'ente/azienda ospitante.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa "gestione per conto dello Stato" e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura. Il soggetto promotore assicura inoltre i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore ed agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore:
 - Polizza Infortuni Cumulativa - AIG Europe Limited n. IAH0002656;
 - Responsabilità civile: compagnia/agenzia UNIPOL - UGF polizza n° 51557465.

Delibera n. **123/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 4/6

3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:
- alla Regione (o alla Provincia delegata);
 - alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione;
 - agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 5

1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili.
2. Il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza alla normativa nazionale vigente nel paese del'ente/azienda ospitante.

Articolo 6

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia l'Azienda, ove lo ritenga opportuno, può decidere di corrispondere al tirocinante una borsa di studio, per agevolare l'effettuazione dello stage, o una qualsiasi altra forma di beneficio (ad esempio buoni pasto, mensa aziendale, trasporti, rimborso spese) a sua discrezione e alle condizioni da essa fissate.

Articolo 7

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà rinnovata ogni anno, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 8

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi dei principi comunitari e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro di Urbino.

Articolo 10

Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico del soggetto che chiede la registrazione.

Urbino, li

Assocamerestero

Leonardo Simonelli Santi
Presidente

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

il Rettore
Prof. Vilberto Stocchi

Delibera n. **123/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 5/6

ALLEGATO CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N. 1
ELENCO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO

<ul style="list-style-type: none">• Aarhus• Atene• Belgrado• Bratislava• Bruxelles• Bucarest• Chicago• Città del Messico• Francoforte• Ho Chi Minh City• Houston• Johannesburg• La Valletta (Ta'Xbiex)• Lione• Lisbona• Lussemburgo• Madrid• Marsiglia• Melbourne• Monaco di Baviera• Mumbai• Nizza• Pechino• Praga	<ul style="list-style-type: none">• San Paolo• Seoul• Sharjah• Singapore• Sofia• Tokyo• Tel Aviv• Tunisi• Zurigo
--	--

Delibera n. **123/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 6/6

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Salonicco | |
|---|--|